



COMUNE DI LORETO APRUTINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 13/04/2021

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – APPROVAZIONE ALIQUOTA ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, addì tredici, del mese di Aprile alle ore 18:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello nominale risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
STARINIERI GABRIELE	SI
MASCIOLI MARIA	SI
D'AMICO ROCCO	SI
ACCONCIAMESSA FEDERICO	SI
NICCOLO' MARIO	SI
DI FERMO GIANNI	SI
DI MARTILE ANTONELLA	SI
VALENTINI DANIELA	SI
CHIAPPINI LORENZO	SI
DELLE MONACHE ANTONIO	SI
SABLONE MORENO	SI
RASETTA CHIARA	SI
GIOVANETTI REMO	SI

Presenti n° 13 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ARDUINO ANNA CLAUDIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il VALENTINI DANIELA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Illustra il Sindaco;

Premesso che il comma 1 dell'articolo 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO:

- la Legge 17 luglio 2020 n.77 con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n.34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell'art.106 ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2022-2023 da parte degli Enti Locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2022-2023 da parte degli Enti Locali (G.U. Serie Generale n.13 del 18 gennaio 2021);

Considerato che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze, in particolare, sono prorogati alla stessa data (31 marzo 2021), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:

- dell'articolo 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- e dell'articolo 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*”;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

e) il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

f) il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 16 del 11/08/2020 avente ad oggetto: "**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – APPROVAZIONE ALIQUOTA ANNO 2020** " che si intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, che :

- approva e conferma per l'anno 2020 quanto segue:
 - aliquota unica in misura pari all' 0,80%;
 - soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 8.500,00 euro, specificando che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota sull'intero reddito imponibile.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Accertato che sulla proposta di adozione del presente atto sono stati acquisiti i pareri di cui all' art. 49 – del citato D. L.gvo 18/08/2000, n° 267, come da allegato alla presente deliberazione;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs n.267/2000;

Aperta la discussione ed udito gli interventi dei Consiglieri come da registrazione della seduta agli atti; udito il Consigliere Lorenzo Chiappini annunciare il voto di astensione in quanto ritiene che in questo momento di pandemia sia necessario ridurre le tasse dei cittadini per aiutare coloro che si trovano in difficoltà;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione espressa palesemente, proclamato dal sig. Presidente:

Presenti n. 13 - Voti favorevoli n. 8 - Astenuti n. 1 (consigliere Chiappini Lorenzo)- Voti contrari n. 4 (Consiglieri Delle Monache Antonio, Sablone Moreno, Rasetta Chiara, Giovanetti Remo)

DELIBE RA

1) di **approvare** pertanto per l'anno 2021, per le considerazioni espresse in premessa, quanto segue:

- **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE:**
 - Aliquota unica in misura pari all' 0,80%;
 - soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 8.500,00 euro, specificando che se il reddito imponibile supera la soglia di

esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota sull'intero reddito imponibile.

2) di **dare mandato** al Responsabile del Settore Entrate affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune, nelle modalità stabilite dall'art.1 comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002 e sul sito Internet www.finanze.gov.it, ai sensi dell'art.14 comma 8 del D.Lgs 23/2011 e ai sensi dell'art.4 comma 1 quinquies del DL 16/2012.

Infine il Consiglio comunale, ravvisata l'urgenza di dare sollecita attuazione al presente atto con il seguente risultato della votazione espressa palesemente, e proclamato dal sig. Presidente:

Presenti n. 13 - Voti favorevoli n. 8 - Astenuti n. 1 (Consigliere Chiappini Lorenzo)- Voti contrari n. 4 (Consiglieri Delle Monache Antonio, Sablone Moreno, Rasetta Chiara, Giovanetti Remo)

DELIBE RA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **DONATELLI NADIA** in data **05/03/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **RASSETTA BARBARA** in data **08/03/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Presidente
VALENTINI DANIELA

Segretario Generale
Dott.ssa ARDUINO ANNA CLAUDIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 514

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **RASSETTA BARBARA** attesta che in data 13/05/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge